

**ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
ASSISTENTI SOCIALI**



Con il presente comunicato congiunto AssNAS e SUNAS, intendono rendere noto e pubblicizzare la sentenza del TAR Marche n. 114/2018, avente ad oggetto il corretto inquadramento delle funzioni e dei limiti della figura professionale dell' "Operatore del Servizio Sociale di base" di cui al Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Regione Marche, approvato con la delibera n. 1412 del 22/12/2014, ed in particolare il rapporto tra tale figura e quella dell'Assistente Sociale.

All'esito del ricorso promosso dall'Associazione Nazionale Assistenti Sociali, sostenuto successivamente dal SUNAS, preposta tra l'altro alla tutela della professione dell'Assistente Sociale, avverso il corso di formazione finanziato dalla Regione Marche organizzato dalla LAB Società Cooperativa, il TAR Marche ha chiarito ed esplicitato alcuni punti fondamentali che meritano di essere evidenziati e resi noti a livello regionale e nazionale.

In primo luogo, il TAR Marche parte da un premessa-presupposto basilare, ovvero che per le professioni disciplinate per legge ed il cui svolgimento è subordinato all'iscrizione ad albi professionali tenuti dai rispettivi Ordini, quali quella dell'Assistente Sociale, è precluso alla Pubblica Amministrazione nel suo complesso – e non solo alle Regioni – di intervenire nella materia, ad esempio stabilendo requisiti ulteriori per lo svolgimento della professione o altri "pesi" che non siano previsti dalla legge.

Ciò posto, il TAR ha ulteriormente evidenziato la necessaria diversificazione delle rispettive mansioni tra l'Operatore del servizio sociale di base, che opera nel medesimo contesto in cui opera l'Assistente Sociale, ossia nel settore dei Servizi Sociali, e l'Assistente Sociale al quale deve essere riconosciuta l'autonomia decisionale che è confacente al livello universitario degli studi compiuti (art. 21 DPR n. 328/2001).

Al contrario, le poche ore complessive di lezione dei corsi formazione in argomento per operatore del servizio sociale di base (nel caso specifico il corso era di 420 ore), determina che *"la preparazione teorica del personale in questione non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella degli Assistenti Sociali laureati"*, come affermato dal TAR Marche.

Il TAR Marche ha, in particolare, chiarito che la figura dell'operatore Servizio Sociale di base non è deputata alla progettazione e alla gestione dei percorsi di accoglienza, essendo il suo operato limitato *"a mansioni di supporto che non siano riservate per legge ad altri professionisti"*.

Tra le attività che la legge riserva espressamente all'Assistente sociale vi è, in particolare, l'attività di *"presa in carico"*; l'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 206/14 infatti, definisce, alla lettera h) il Servizio sociale professionale quale *"complessivo insieme di interventi attivati per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali. Comprende, tra l'altro, le funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione multidimensionale, inserimento in strutture residenziali e centri diurni"*.

Mentre alla lettera i) viene descritta la *"presa in carico"* come *"funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio"* (definizione ribadita anche dal Decreto n. 147/2017 avente ad oggetto *"disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà"*).

Si fa presente peraltro, in correlazione a quanto sopra e quindi all'individuata e dichiarata differenza dei ruoli e delle attività, che l'inquadramento contrattuale e la relativa retribuzione dell'operatore Servizio Sociale di base e dell'Assistente Sociale devono essere differenziati a vantaggio di quest'ultima in quanto professione intellettuale (conseguenza del titolo accademico e della previsione di legge di un esercizio libero professionale sancito sulla base dell'iscrizione ad un Albo nazionale vigilato dal Ministero di Giustizia e come si può desumere, a contrario, dal Decreto 2 agosto 2013 n. 106 dello stesso Ministero Giustizia).

Ne discende quindi la necessità per le cooperative che impiegano la figura regionale dell'Operatore Sociale di base delle équipes dei servizi di accoglienza e assistenza dei migranti di prevedere all'interno delle stesse équipes anche il profilo dell'Assistente Sociale per garantire la presa in carico professionale, prestazione non facoltativa ma L.E.P.S in base alle norme dello Stato, dalla legge 328/2000 art. 22 comma 4 fino alla dlgs del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n° 117/2017 *"misure di contrasto della povertà"*.

Il TAR Marche conclude con un significativo monito rivolto a tutte le strutture coinvolte nel settore dei servizi sociali, siano esse pubbliche o private, *"di impiegare i dipendenti o i professionisti convenzionati in base alle rispettive qualifiche professionali"*.

L'intervento di tutti i soggetti che sottoscrivono la presente, rappresenta quindi un'iniziativa in linea con la statuizione di cui alla sentenza del Tar Marche n. 114/18 e finalizzata a darne concreta attuazione attraverso una verifica, che viene chiesta *in primis* a livello regionale, affinché si intervenga sui profili professionali e sui relativi bandi e procedure di assegnazione di finanziamenti a progetti, presentati anche da Cooperative del settore, tenuto conto dell'art. 5 D.G.R. Marche n. 487/2016 in materia di *"approvazione delle linee guida per lo sviluppo della formazione individuale a catalogo"*, in forza del quale non sono ammessi al catalogo formativo regionale i corsi finalizzati


all'iscrizione ad albi o ordini ovvero i corsi finalizzati all'abilitazione per l'esercizio di attività professionali.

Il presente comunicato è altresì volto a garantire e stimolare un'attenta ed altrettanto necessaria vigilanza da parte della stessa Regione Marche e dell'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, volta ad escludere che le strutture coinvolte nel settore dei servizi sociali, siano esse pubbliche o private, si avvalgano di personale non professionale e non professionalizzato e privo delle imprescindibili competenze tecnico-professionali per ricoprire posti di lavoro socialmente molto delicati, garantendo che l'Operatore del Servizio Sociale di Base svolga mere funzioni di supporto dell'Assistente Sociale, a tutela sia del decoro e della dignità della professione di Assistente Sociale, che dei cittadini svantaggiati e fragili socialmente, i quali hanno diritto a ricevere prestazioni qualificate di assistenza sociale professionale (LEPS Servizio Sociale professionale).

Roma 9.11.2018

Il Presidente Nazionale ASS.N.A.S.  
*Paola Pontarollo*

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
ASSISTENTI SOCIALI  
ASS. N.A.S.  
SEDE NAZIONALE ROMA



Il Segretario Generale SUNAS  
*Salvatore Poidomani*

**SINDACATO UNITARIO NAZIONALE  
ASSISTENTI SOCIALI**



